

LETTERA PER IL CLIENTE 9 MAGGIO 2017

COMPENSAZIONE DEI CREDITI, VISTO DI CONFORMITÀ E F24 DOPO IL D.L. N. 50/2017

OGGETTO: La compensazione dei crediti dopo il D.L. n. 50/2017: visto di conformità e F24

In data 24 aprile 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 50/2017 (la cosiddetta “Manovrina”), contenente una serie di nuove disposizioni fiscali particolarmente rilevanti.

Tra queste, anche le modifiche in tema di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta.

È stato ridotto da 15.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale, per utilizzare in compensazione orizzontale i crediti erariali, è obbligatoria l'apposizione del visto di conformità.

La novità riguarda i crediti relativi:

- alle imposte dirette sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali;
- alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- all'IRAP;
- alle ritenute alla fonte;
- al credito IVA annuale.

Per le start up innovative la soglia è stata, invece, mantenuta a 50.000 euro in relazione ai crediti IVA annuali, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese.

Non sono state introdotte novità in tema di crediti IVA trimestrali, la cui compensazione a prescindere dall'importo, non necessita del visto di conformità.

Ricordiamo che, in alternativa all'apposizione del visto di conformità, rimane valida la possibilità per i soggetti sottoposti alla revisione legale dei conti, *ex art. 2409-bis c.c.*, di avvalersi della sottoscrizione dei soggetti che effettuano il controllo contabile.

In caso di violazione dei nuovi obblighi in materia di compensazione l'Agenzia Entrate procederà al recupero dei crediti utilizzati in violazione delle nuove modalità, dei relativi interessi e l'irrogazione delle sanzioni.

Per i soggetti titolari di Partita IVA il D.L. n. 50/2017 ha altresì introdotto l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline) qualora essi vogliano compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA (annuali o relativi a periodi inferiori), ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale delle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della Dichiarazione dei redditi.

Per tutti gli F24 che comprendano anche solo un minimo importo nella colonna "crediti", a prescindere dal saldo finale della delega, non potrà più essere effettuato il pagamento tramite home banking.

L'Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017, ha chiarito che le nuove regole trovano applicazione per tutti quei comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e pertanto, per quanto concerne il limite compensabile senza asseverazione, **ai crediti emergenti dalle Dichiarazioni presentate dopo il 24 aprile 2017.**

Ne consegue che, **per le Dichiarazioni presentate entro il 23 aprile 2017, prive del visto di conformità, restano applicabili i precedenti vincoli.**

Non potranno quindi essere scartate deleghe di pagamento che, anche se presentate dopo il 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti derivanti da Dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a 15.000 euro.

L'Agenzia ha anche comunicato che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche, **il controllo in merito all'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia Entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti inizierà solo a partire dal 1° giugno 2017.**

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.